

Il bilancio armonizzato visto dagli organi politici e dall'intera macchina amministrativa

ODCEC DI TARANTO
ANUTEL
PROVINCIA DI TARANTO
Taranto, 11 luglio 2017

Michelangelo Nigro,
Docente di Analisi finanziaria degli enti pubblici, LIUC di Castellanza (VA)
Dirigente Programmazione Economica e Finanziaria, Comune di Barletta
mnigro@liuc.it

Gli argomenti da trattare

- Un cenno rapido all'evoluzione della finanza pubblica
- La finanza territoriale e il federalismo fiscale
- Il bilancio pubblico
- Come leggere un bilancio pubblico
- Politiche e strategie finanziarie

Attribuzioni dei consigli

Il consiglio è l'organo di
indirizzo e di controllo
politico-amministrativo
(art. 42, TUEL)

Competenze delle giunte

La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio

(art. 48, TUEL)

Le riforme tributarie e fiscali

Decreti Stammati

1. Lo Stato si assume l' onere dei mutui degli enti locali
2. Obbligo del pareggio di bilancio e criterio della spesa storica

Decreto Andreatta

1. Istituzione del fondo perequativo

L. n. 142/1990

Legge quadro sulle autonomie locali

Trattato di Maastricht (1992)

Regole Patto di stabilità e di crescita

Carta delle autonomie locali (1998)


A livello europeo si punta alle autonomie

Trattato Europeo sul Fiscal Compact

2 marzo 2012

2^ Riforma della Costituzione

L. Cost. n. 1/2012



- Riforma tributaria
- Istituzione delle regioni

- Primi provvedimenti verso l' autonomia
- Introduzione dell' addizionale ENEL e dell' ICIAP

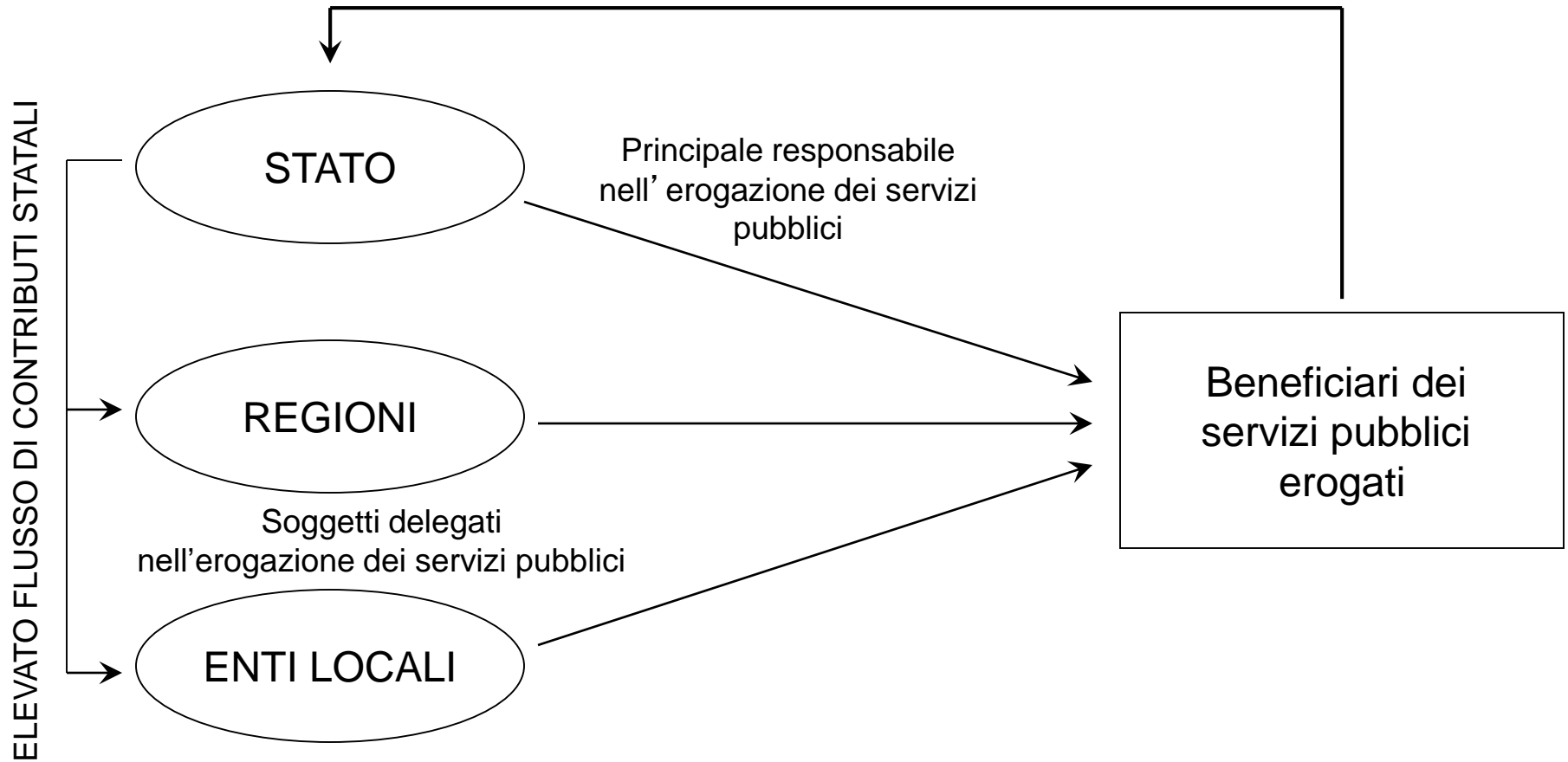
- 1^ Riforma della Costituzione

L. Cost. n. 3/2001


- L. n. 42/2009 sul federalismo

FINANZA DERIVATA

Flusso di imposte, tasse e tributi



FINANZA AUTONOMA



Da Maastricht ad oggi

Il Patto di Stabilità e di Crescita

- A livello comunitario i Trattati di Maastricht (1992) e Amsterdam (1997) hanno stabilito alcune importanti regole per accelerare i processi di convergenza per un risanamento rapido e costante
- Le regole:
 - ❑ ***deficit su PIL (3%)***
 - ❑ ***debito su PIL (60%)***

I principali dati della finanza pubblica

- **Debito pubblico** complessivo al 31 dicembre 2016: **2.217,7 miliardi di euro**
- Rapporto Debito pubblico / PIL 2016: **132,8%**
 - Media area euro: poco meno del 90%
 - Limite Maastricht: 60%
- Debito enti territoriali al 31 dicembre 2016: **89,1 miliardi di euro**
- Il comparto enti territoriali incide sul debito pubblico complessivo nella misura del **4,02%**
- **Il debito dei comuni italiani è di 40,67 miliardi pari all'1,83%**

FONTE: Elaborazione su dati Banca d'Italia: Supplemento al Bollettino Statistico, *Finanza pubblica, fabbisogno e debito*, 15 febbraio 2017

Il peso del debito pubblico italiano

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Int. passivi (mld. €)	79,5	88	86,7	82	75,2	70	66,5
in % di Pil	4,3%	4,7%	5,2%	4,8%	4,7%	4,3%	4%

La crisi finanziaria degli enti locali

- Nel corso degli anni, per effetto del decentramento amministrativo e finanziario, i bilanci degli enti locali hanno iniziato a subire dei contraccolpi sui propri bilanci
- La velocità con la quale sono state delegate nuove funzioni è stata superiore alla velocità (o lentezza) con la quale gli enti sono stati dotati di una reale autonomia finanziaria
- La diversa tempistica non ha consentito alle amministrazioni locali di adeguare la propria organizzazione e le proprie entrate
- La riforma del Titolo V della Costituzione avrebbe dovuto accelerare il passaggio dalla finanza derivata alla finanza autonoma
- Con la L. n. 42/2009 si è dato avvio al federalismo fiscale, con l'obiettivo di responsabilizzare le amministrazioni locali, dotandole di maggiore autonomia sia di spesa, sia di entrata

La Costituzione, art.119

1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni **hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa**, **NEL RISPETTO DELL' EQUILIBRIO DEI RELATIVI BILANCI, E CONCORRONO AD ASSICURARE L' OSSERVANZA DEI VINCOLI ECONOMICI E FINANZIARI DERIVANTI DALL' ORDINAMENTO DELL' UNIONE EUROPEA**
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano **tributi ed entrate propri**, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di **compartecipazioni** al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
3. La legge dello Stato istituisce un **fondo perequativo**, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
4. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

La Costituzione, art.119

5. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina **risorse aggiuntive** ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
6. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio **patrimonio**, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'**indebitamento** solo per finanziare spese di investimento, **CON LA CONTESTUALE DEFINIZIONE DI PIANI DI AMMORTAMENTO E A CONDIZIONE CHE PER IL COMPLESSO DEGLI ENTI DI CIASCUNA REGIONE SIA RISPETTATO L' EQUILIBRIO DI BILANCIO**. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Legge n. 42 del 5 maggio 2009

- Principi e criteri direttivi
- Il federalismo delle regioni
- Il federalismo degli enti locali
- Gli interventi speciali per lo sviluppo dei territori
- Federalismo e patrimonio pubblico
- Federalismo e perequazione infrastrutturale
- Salvaguardia finanziaria
- Le criticità
- In conclusione

Principi e criteri direttivi

- La Legge sul federalismo fissa una serie di principi e criteri di attuazione dell' art.119 della Costituzione
 - *I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano **tributi ed entrate propri**, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*
- AMBITO DI INTERVENTO:

Art.1

 - Sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica, in modo da garantire la massima responsabilizzazione
 - Disciplinare l' istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante
 - Fissare dei principi generali per l' attribuzione di un proprio patrimonio agli enti territoriali

I concetti chiave del federalismo

- Superamento del criterio della spesa storica
- Definizione del fabbisogno standard e costo standard
- Individuazione dei livelli essenziali dei servizi di competenza dello Stato e degli Enti Territoriali
 - ... e le Comunità Montane e Isolane ?
 - ... e le Autonomie Funzionali (università, camere di commercio) ?
- Definizione dell' autonomia finanziaria ed impositiva locale
- Definizione dei meccanismi di funzionamento del fondo perequativo

Le criticità all'avvio del federalismo

- Individuare le funzioni da attribuire ai diversi livelli istituzionali
- Stabilire il concetto e il livello di servizi essenziali
- Definire il livello del fabbisogno standard
- Definire il costo standard da un punto di vista economico
- Evitare che il federalismo sia considerato come una risposta agli sprechi di denaro pubblico, ovvero fare in modo che il federalismo spinga verso un miglioramento della qualità della spesa pubblica
- Governare i futuri 20 diversi sistemi tributari regionali, onde evitare conflitti di competenza sulle basi imponibili da tassare

TALI CRITICITA' POSSONO CONSIDERARSI ANCORA ATTUALI ?

In conclusione, sul federalismo

- Il federalismo sposta sugli enti territoriali la responsabilizzazione delle entrate, oltre che delle funzioni
- I principi portanti sono rappresentati dalla territorialità delle imposte e dalla definizione dei costi standard
- Sono previste forme di collaborazione per il coordinamento della disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, anche alla luce degli impegni previsti dal Patto di Stabilità e di Crescita Interno, oggi Pareggio di Bilancio
- È stato previsto un periodo transitorio di 5 anni per definire il federalismo regionale e il federalismo degli enti locali


I documenti della programmazione economica e finanziaria

- **Unione Europea:** Quadro Comunitario di Sostegno. L'attuale ciclo di programmazione copre l'arco temporale 2014/2020
- **Stato:** Documento di programmazione Economico-Finanziaria – DEF; Legge di Bilancio; DSN
- **Regioni:** DPFER – Legge Finanziaria Regionale; DSR – DSM
- **Enti locali:** Progetto di Bilancio - PEG

Il bilancio degli enti territoriali, documenti di programmazione (dal 2016)

- La programmazione si esprime attraverso:
 - Il documento unico di programmazione (DUP)
 - Il bilancio pluriennale
 - Il piano triennale delle opere pubbliche
 - Il piano delle alienazioni e valorizzazioni
 - La programmazione del fabbisogno del personale
 - Il piano del contenimento dei costi
 - Il bilancio annuale di previsione
 - Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
- La rendicontazione


I documenti della programmazione




La programmazione degli investimenti pubblici

- La programmazione è fondata sulla conoscenza delle esigenze della collettività, riscontrate attraverso un approccio di tipo bottom-up, in cui il confronto con gli attori privati (stakeholders) costituisce la base per la pianificazione degli investimenti e la regolazione degli appalti pubblici
- La programmazione triennale è parte integrante del progetto di bilancio (art.172, co.1, *lett.d* del D.lgs. n. 267/2000)

L'orizzonte temporale del bilancio



CRONOPROGRAMMA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE



L'armonizzazione dei sistemi contabili e del bilancio

- **D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011:** disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni, enti locali e organismi strumentali
- **D.PCM n. 57624 del 28 dicembre 2011:** sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio. Con tale decreto vengono ridefiniti e introdotti:
 - Il sistema contabile
 - I principi contabili
 - Il Piano dei conti integrato
 - La nuova struttura del bilancio
 - Gli iter delle variazioni di bilancio
 - Il piano degli indicatori
 - Il bilancio consolidato
- **D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014:** modifiche al D.lgs. n. 118/2011 e al D.lgs. n. 267/2000

Le principali novità dell'armonizzazione

- Il bilancio di previsione annuale è di competenza e di cassa
- Il bilancio di previsione pluriennale è di competenza
- Il sistema di contabilità finanziaria viene affiancato dalla contabilità economica, patrimoniale e consolidata
- La struttura del bilancio, in sintesi:
- ENTRATE: titoli, tipologia, categoria, capitoli
- SPESE: titoli, missioni (ex funzioni), programmi (ex servizi), macro-aggregati (ex interventi)

Il DUP

Principio 4/1 al D.lgs. n. 118/2011

- I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:
 - il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
 - gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

La programmazione

- In fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della comprensibilità, finalizzato a fornire un'omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

In caso di nuova amministrazione

- Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce

La predisposizione del DUP

- il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni
- **Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL**

La composizione del DUP

- Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione
- Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione

La Sezione Strategica

- La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea

La Sezione Operativa

- La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
- Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente

Altri allegati al DUP

- Programmazione triennale dei lavori pubblici
- Programmazione triennale del fabbisogno del personale
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio pubblico
- Piano del contenimento e razionalizzazione dei costi di funzionamento

Le entrate del bilancio locale

- T1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- T2. Trasferimenti correnti
- T3. Entrate extratributarie
- T4. Entrate in conto capitale
- T5. Entrate da riduzione di attività finanziarie

TOTALE ENTRATE FINALI

- T6. Accensione di prestiti
- T7. Anticipazioni da istituto tesoriere
- T9. Entrate per conto di terzi e partite di giro

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Allegato 01 riepilogo entrate per Titoli

Le spese del bilancio locale

- T1. Spese correnti (di cui fondo pluriennale vincolato)
- T2. Spese in conto capitale (di cui fondo pluriennale vincolato)
- T3. Spese per incremento di attività finanziarie

TOTALE SPESE FINALI

- T4. Rimborso prestiti
- T7. Spese per conto terzi e partite di giro

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Allegato 02 riepilogo spese per Titoli

Missioni del bilancio

Missioni

01 servizi istituzionali, generali e di gestione
02 giustizia
03 ordine pubblico e sicurezza
04 istruzione e diritto allo studio
05 tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
06 politiche giovanili, sport e tempo libero
07 turismo
08 assetto del territorio ed edilizia abitativa
09 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10 trasporti e diritto alla mobilità
11 soccorso civile
12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13 tutela della salute
14 sviluppo economico e competitività
15 politiche per il lavoro e la formazione professionale
16 agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17 energia e diversificazione delle fonti energetiche
18 relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19 relazioni internazionali
20 fondi e accantonamenti
50 debito pubblico
60 anticipazioni finanziarie
99 servizi per conto terzi

Allegato 03 riepilogo spese per Missioni

Missioni e Macroaggregati

- Per una prima valutazione del Bilancio può ritenersi un buon inizio l'analisi dei dati della Missioni organizzate per Macroaggregati e Titoli
- Da tale analisi è possibile verificare la destinazione delle risorse e la natura economica delle spese

Allegato 04 riepilogo spese per missioni e macroaggregati

Cosa si deve sapere delle Missioni

- Attraverso la lettura del glossario allegato n. 14 al D.lgs. n. 118/2011 è possibile conoscere per ciascuna Missione la descrizione della tipologia di spese classificabili all'interno dei Programmi di ciascuna Missione

Allegato 05 glossario delle missioni e dei programmi

La lettura del bilancio

- Equilibri di bilancio (**allegato 06 e 07**)
- Autonomia e dipendenza finanziaria
- Rigidità strutturale
- Indebitamento
- Residui attivi e passivi – Fondo Pluriennale Vincolato
- Avanzi di amministrazione
- Debiti fuori bilancio
- La situazione economica e finanziaria delle partecipate
- I parametri di deficitarietà
- I vincoli di finanza pubblica (**allegato 08**)

Gli Equilibri di bilancio – art. 162, Tuel

- Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese (comma 2)
- Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo

Le previsioni di competenza relative

- alle spese correnti sommate ai trasferimenti in c/capitale,
 - al saldo negativo delle partite finanziarie e
- alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati

non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza

- dei primi tre titoli dell'entrata,
- ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e
- all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e

non possono avere

altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nei principi contabili

Gli Equilibri, le logiche di bilancio, le politiche di entrata – art. 162, Tuel

Entrate finali

\geq

Spese finali

E. correnti (T1 + T2 + T3)

E. c/capitale (T4)

E. da riduzione att. finanz. (T5)

S. correnti (T1)

S. c/capitale(T2)

S. per incremento att. finanz. (T3)

Ai sensi dell'art. 1, comma 711, L. n. 208/2015, per il solo 2016, tra le entrate e spese finali è considerato il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento

Ai sensi dell'art. 1, comma 712, L. n. 208/2015, a decorrere dal 2016, al Bilancio previsionale va allegato il relativo prospetto obbligatorio dei saldi di finanza pubblica (equilibrio di bilancio)

Non si considerano ai fini del saldo gli stanziamenti del FCDE, dei Fondi spesa e rischi futuri, destinati ad alimentare il risultato di amministrazione

Equilibri di bilancio e saldi di finanza pubblica

Art. 162, Tuel, e L. n. 208/2015

- A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)

- C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (al netto dei contributi L. Stab. 2016)
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA ($H=C+D+E+F+G$)

- I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica ($I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7$)

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

- L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica ($L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7$)

L1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

- M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA ($N=I+L+M$)

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA ($O=A+B+H-N$)

I criteri di registrazione

Il bilancio di competenza, include l'ammontare delle somme che si autorizza rispettivamente di accertare per le entrate e di impegnare per le uscite, durante il periodo di riferimento, anche se le entrate e le uscite siano poi riscosse o pagate nello stesso periodo o in periodi successivi

Il bilancio di cassa, invece, include l'ammontare delle somme che si prevede rispettivamente di riscuotere per le entrate e di pagare per le uscite durante il periodo di riferimento, indipendentemente dal fatto che i rispettivi accertamenti o impegni si siano giuridicamente realizzati nello stesso periodo o in periodi precedenti

Le fonti di finanziamento – art. 199 Tuel

- | | | |
|--|--|---|
| a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; |  | ■ Proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada |
| b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; |  | ■ $Efcx \geq Sfcx + K$ |
| c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; |  | ■ Dismissione di beni (cartolarizzazione; art.84 Finanziaria 2003)
■ Riscossione di crediti
■ Oneri di urbanizzazione |
| d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; |  | ■ Contributo di Stato, regioni e Unione Europea per spese di investimento programmate |
| e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187; |  | ■ Fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi |
| f) mutui passivi; |  | ■ Credito ordinario e BEI
■ Cassa depositi e prestiti |
| g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. |  | ■ Prestiti obbligazionari
■ Leasing finanziario
■ Aperture di credito e BEI |

La Finanziaria 2004 e il debito (... 2)

Sono considerate operazioni di debito *:

- assunzione di mutui
- emissione di prestiti obbligazionari
- cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata
- cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all' 85 per cento del prezzo di mercato
- cartolarizzazioni con garanzie fornite da altre amministrazioni pubbliche
- cartolarizzazioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche
- Up – front concessi su operazioni di derivati


* Il testo è stato modificato dalla Finanziaria 2007, art. 1, commi 739 e 740 e L. n. 203/2008, art. 3

La capacità di indebitamento

articolo 204 del TUEL

- Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, **e l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10%, a decorrere dall'anno 2015**, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
- **L' articolo 204 è stato rivisto più volte, da ultimo, con l' art. 1, comma 539, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)**

Il limite per il ricorso al debito



IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

- ART. 186: Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto ed è pari a:

FONDO DI CASSA

+

RESIDUI ATTIVI

-

RESIDUI PASSIVI

(non sono ricomprese le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal FPV)

Composizione del Ris. di Amm.

- Art. 187: il Risultato di amministrazione è distinto in:

1. FONDI ACCANTONATI
2. FONDI VINCOLATI
3. FONDI DESTINATI AD INVESTIMENTI
4. FONDI LIBERI

- Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione

I Fondi accantonati

- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo indennità di fine mandato
- Fondo accantonamento per passività potenziali
- Altri Fondi

I Fondi vincolati

- Vincoli derivanti da leggi e principi contabili
- Vincoli derivanti da trasferimenti
- Vincoli derivanti da contrazione di mutui
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
- Altri vincoli da specificare

Fondi destinati agli investimenti

- E' costituito dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto

L'utilizzo della quota libera

- La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata per coprire le seguenti spese in ordine di priorità:
 - a. per la copertura di debiti fuori bilancio
 - b. per i provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
 - c. per il finanziamento di spese di investimento
 - d. per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente
 - e. per l'estinzione anticipata di prestiti

Grazie per l'attenzione